



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
SEZIONE UNICA

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giovanni Spagnoli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **56/2018** promossa da:

CONDOMINIO ROLEX PAL. C, in persona dell'amministratore *p.t.* Basile Mauro, elettivamente domiciliato in L'Aquila, via dell'Aringo n. 58/A, presso lo studio dell'Avv. Adriano Calandrella, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio, per procura in calce all'atto di citazione in opposizione nonché deliberazione assembleare del 18.12.2017;

OPPONENTE

contro

FALLIMENTO BRUNAMONTI COSTRUZIONI S.R.L. – IN LIQUIDAZIONE, in persona Curatore Avv. Tommaso Marvasi, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Andrea Quaglietta del Foro di Teramo, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione del 10.07.2021;

OPPOSTO

OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art 1669).

CONCLUSIONI



La parte opponente, con la nota di trattazione scritta del 23.06.2022, si riportava alle conclusioni svolte nell'atto di citazione, come precisate nella nota di trattazione, mentre la parte opposta, con la nota di trattazione scritta del 11.07.2022, si riportava alle conclusioni spiegate nella comparsa di costituzione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.

Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 11.01.2018, il Condominio Rolex Pal. C (di seguito *breviter* Condominio) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 612/2017, emesso dal Tribunale di L'Aquila in data 29.10.2017 per l'importo di € 38.813,53 I.V.A. inclusa oltre interessi e spese della procedura, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni, come precisate nella nota di trattazione scritta del 23.06.2022: *“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di L'Aquila: in via preliminare, dichiarare la propria incompetenza per l'esistenza della clausola compromissoria di cui all'art. 21 del Contratto per l'affidamento di lavori privati, sottoscritto tra le parti il 29.07.2013 e, per l'effetto, revocare, dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo 612/17, R.G. n. 2548/2017, emesso il 29.10.2017, dal Tribunale di L'Aquila, in favore della Brunamonti Costruzioni S.r.l. e rimettere la controversia al giudizio della Camera di Commercio di L'Aquila, nominato secondo le modalità previste dalla clausola compromissoria di cui all'art 21 del Contratto; sempre in via preliminare ed in subordine, dichiarare nullo e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 612/17, R.G. n. 2548/2017, emesso il 29.10.2017, dal Tribunale di L'Aquila, in favore della Brunamonti Costruzioni S.r.l. per la genericità ed indeterminatezza delle fatture e delle allegazioni; nel merito, accogliere la presente opposizione e, per l'effetto revocare, dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo n. 612/17, R.G. n. 2548/2017, emesso il 29.10.2017, dal Tribunale di L'Aquila, in favore della Brunamonti Costruzioni S.r.l.; in ogni caso condannare la Brunamonti Costruzioni S.r.l. al pagamento delle spese, competenze ed onorari”*.



In data 04.06.2018 si costituiva in giudizio l'opposta Brunamonti Costruzioni S.r.l., la quale concludeva nei seguenti termini: *“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, dichiarare la propria incompetenza per l'esistenza della clausola compromissoria di cui all'art. 21 del Contratto di affidamento lavori privati e revocare il decreto ingiuntivo opposto, con compensazione delle spese”*.

All'udienza del 04.06.2018 il Giudice Istruttore titolare del ruolo, dott.ssa Daria Lombardi, rinviata la causa al 27.09.2018 a causa del concomitante impegno presso il Tribunale della Libertà. Alla successiva udienza del 26.10.2018, tenuta dal G.O.T. dott.ssa Annarita Giuliani, la controversia veniva rinviata al 22.01.2019 per la precisazione delle conclusioni. In data 11.01.2019 il procuratore della parte opposta dava atto dell'intervenuto fallimento della Brunamonti Costruzioni S.r.l. per effetto della sentenza n. 798/2018 del 13.11.2018 del Tribunale di Roma, ed il procedimento veniva interrotto alla successiva udienza del 22.01.2019.

Con ricorso del 05.04.2019 l'opponente riassumeva il giudizio nei confronti del Fallimento. A seguito del trasferimento presso altro Ufficio giudiziario del precedente G.I. titolare del ruolo, la controversia veniva assegnata allo scrivente in data 29.04.2019.

All'udienza del 08.10.2019, rilevata la regolarità della notifica nei confronti del Fallimento Brunamonti Costruzioni S.r.l., ne veniva dichiarata la contumacia, e la controversia veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni inizialmente all'udienza del 23.01.2021, poi differita al 12.07.2022. In data 10.07.2021 si costituiva in giudizio il Fallimento Brunamonti Costruzioni S.r.l. in liquidazione, riportandosi integralmente alle conclusioni formulate con la precedente comparsa di costituzione del 04.06.2018.

All'udienza del 12.07.2022 che, a causa della emergenza sanitaria da COVID-19, si teneva con la modalità della *'trattazione scritta'*, ai sensi dell'art. 83, commi VI e VII, lett. h) D.L. 17 marzo 2020 n. 18, conv. in L. 24 aprile 2020, n. 27, così come modificati dal D.L. 30 aprile 2020 n. 28, nonché dall'art. 221, comma IV del d.l. 19.05.2020, convertito in legge 17.07.2020 n. 77, dall'art. 23, comma I del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, dall'art. 7 del d.l. n. 105 del 23 luglio 2021 e dall'art. 16 d.l. 30.12.2021, n. 228, le parti concludevano





come da note di trattazione scritta sopra riportate e la causa veniva trattenuta in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

1. Il Condominio nel proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 612/2017, emesso dal Tribunale di L'Aquila in data 29.10.2017 per l'importo di € 38.813,53 I.V.A. inclusa oltre interessi e spese della procedura, solleva preliminarmente eccezione di incompetenza in favore della Camera di Commercio di L'Aquila, secondo il Regolamento di conciliazione dalla stessa adottato, in considerazione della clausola compromissoria contenuta all'art. 21 del contratto di appalto di lavori intercorso tra le parti, a mente del quale *“ Tutte le controversie nascenti dal presente contratto verranno deferite alla Camera di Commercio di L'Aquila e risolte secondo il Regolamento di Conciliazione dalla stessa adottato”*.

Costituendosi in giudizio, l'opposta ha espressamente aderito all'eccezione di incompetenza, riconoscendo la competenza della Camera di Commercio di L'Aquila *ex art. 21 del contratto*, chiedendo al Giudice di dichiarare la propria incompetenza, con revoca del decreto opposto e compensazione delle spese di lite. Tali conclusioni sono state confermate dal Fallimento Brunamonti Costruzioni S.r.l. in liquidazione, con la comparsa di costituzione del 21.07.2021.

2. Al riguardo, si ritiene opportuno conformarsi all'insegnamento giurisprudenziale, ora largamente maggioritario, che reputa applicabile anche alla procedura di opposizione a decreto ingiuntivo il precetto di cui all'articolo 38 comma II c.p.c., a tenore del quale *“fuori dei casi previsti dall'articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo”*. Nel caso di specie, inoltre, è necessario concludere il procedimento con sentenza, dovendo procedersi alla revoca del decreto ingiuntivo opposto (*cf. Cass. civ., Sez. VI-II, 10.06.2019, n. 15579*).

Nondimeno, l'art. 38, comma II c.p.c. è applicabile anche nelle ipotesi in cui venga sollevata un'eccezione di incompetenza del giudice ordinario in favore di arbitri rituali; sicché, se le parti costituite aderiscono all'indicazione





dell'organo arbitrale competente, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo (*cf.* Trib. Reggio Emilia, Sez. II, 27.01.2021).

3. Considerato, inoltre, che l'adesione all'eccezione di incompetenza proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 cod. proc. civ., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa (*cf.* Cass. civ., Sez. VI-III, 11.05.2022, 15017; Cass. civ., Sez. VI-III, 08.11.2013, n. 25180; Cass. civ., Sez. III, 20.03.2006, n. 6106). Ciò che trasmigra al giudice *ad quem*, infatti, non è quindi propriamente la causa di opposizione ad un decreto ingiuntivo che più non esiste, ma un ordinario giudizio di cognizione sul credito posto a fondamento del giudizio monitorio (*cf.* Cass. civ., Sez. I, 26.01.2016, n. 1372; Cass. civ., Sez. III, 17.07.2009, n. 16744; Cass. civ., Sez. III, 11.07.2006, n. 15694).

Pertanto, occorre prendere atto dell'adesione dell'opposta all'eccezione di incompetenza in favore della Camera di Commercio di L'Aquila, secondo il disposto dell'art. 21 del contratto di appalto ripassato tra le parti, disponendo la cancellazione della causa dal ruolo, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, rimettendo le parti davanti al giudice competente senza provvedere sulle spese della presente fase, spettando l'incombenza al giudice al quale la causa è rimessa.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 56/2018 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:

- 1) in accoglimento dell'opposizione, dichiara la propria incompetenza in favore della Camera di Commercio di L'Aquila e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 612/2017, emesso dal Tribunale di L'Aquila in data 29.10.2017;
- 2) dispone la cancellazione della causa dal ruolo;
- 3) fissa in mesi tre il termine per la riassunzione del procedimento dinanzi alla Camera di Commercio di L'Aquila, ai sensi dell'art. 21 del contratto di appalto;





4) nulla sulle spese di lite.

L'Aquila, 13 luglio 2022

Il Giudice

dott. Giovanni Spagnoli

Arbitrato in Italia

